



**L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI
REACH E CLP
NEI LUOGHI DI LAVORO
Bologna, 16 ottobre 2015**

**Cosa cambia nella stesura della nuova
Scheda di Dati di Sicurezza**

Ida Marcello

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, ISS, Roma

Indice



1° giugno 2015 – REACH e SDS

1° giugno 2015 – CLP e conseguenze di rilievo per le SDS


Reg. 2015/830 (nuovo Allegato II)

SDS vs eSDS

Come includere nella SDS le informazioni sull'uso sicuro della miscela

Alcuni strumenti (sito ECHA, banca dati di modelli di SDS)

La SDS è stata introdotta con l'art. 10 della Dir. 88/379/CEE



BASE GIURIDICA DI RIFERIMENTO



Titolo IV - Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento:

Art. 31 del Reg. 1907/2006: prescrizioni relative all'vigore dal 1 giugno 2007; abroga la Dir. 91/155)

Dir 67/548 /CEE
(DSD)
Dir 99/45/CE
(DPD)
DLgs 65/2003

modificato dagli art. 57, 58 e 59 [dal 1/6/2015] del Regolamento 1272/2008 (CLP) (contenuti nel Titolo VII – Disposizioni comuni e finali)

Allegato II del Reg. 1907/2006: affronta i dettagli tecnici – (definisce formato e contenuti)

aggiornato dal Reg. 453/2010 (in vigore dal 20 giugno 2010)

aggiornato dal Reg. 2015/830 (si applica dal 1 giugno 2015)

Regolamento 1272/2008 (CLP)

STRETTA RELAZIONE TRA Reg. REACH e Reg. CLP

REACH₂₀₁₅

SDS – condizioni di fornitura

Il prodotto chimico (sostanza o miscela) immesso su mercato è destinato a un **uso professionale**?

no

Art. 31 (4): nessuna fornitura di SDS salvo che un DU o un distributore ne faccia richiesta. Non occorre fornire la SDS quando la S o M pericolosa venduta al pubblico è accompagnata da informazioni sufficienti per permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie per la protezione della salute umana della sicurezza e dell'ambiente

si → 4 casi

Art. 31 (1a)
Il prodotto si classifica pericoloso

Art. 31 (1b e c)
✓ Sostanza **PBT** o **vPvB** (criteri All XIII);
✓ Sostanza **SVHC** inclusa nella *candidate list* (a norma dell'art. 59)

SDS obbligatoria

Fino al 1 giugno 2015

Art. 31 (3): la miscela non si classifica pericolosa ma contiene almeno una sostanza:
✓ pericolosa per salute o amb. **≥ 1% p/p** (≥ 0,2 % v/v per miscele gassose)
✓ PBT, vPvB o SVHC **≥ 0,1 % p/p**
✓ Sostanza con OEL EU a prescindere dalla conc.

SDS obbligatoria su richiesta

Altri casi

Non è richiesta SDS ma **art. 32**: obbligo di comunicare informazioni a valle della catena di approvvigionamento per le S in quanto tali o componenti di M per le quali non è prevista una SDS

**A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 2015
CAMBIANO LE CONDIZIONI DI
FORNITURA DELLA SDS**

Art. 31.3 obbligo di SDS su richiesta

la miscela non si classifica pericolosa secondo la Dir. 99/45 ma contiene almeno

- ✓ $\geq 1\%$ p/p ($\geq 0,2\%$ v/v per misc. gassose) una sostanza: pericolosa per salute o amb.
- ✓ $\geq 0,1\%$ p/p PBT, vPvB o inclusa nella *candidate list*.
- ✓ con limite di esposizione EU sul luogo di lavoro

L'etichetta deve recare la menzione **SDS disponibile su richiesta di un utilizzatore professionale** (DLgs 14 marzo 2003 n. 65)

fino al 31 maggio 2015
31 maggio 2017*

* per SDS fornite anteriormente al 1 giugno 2015

Art. 59 CLP - la miscela non si classifica pericolosa ai sensi del CLP ma contiene almeno

- ✓ $\geq 1\%$ p/p ($\geq 0,2\%$ v/v) una sostanza: pericolosa per salute o amb
- ✓ $\geq 0,1\%$ p/p Carc cat 2; Reprotox 1A, 1B e 2; sens cutaneo 1; sens resp. 1; con effetti su o attraverso allattamento; PBT, vPvB o inclusa nella *candidate list*
- o
- ✓ con limite di esposizione EU sul luogo di lavoro

L'etichetta deve recare la menzione **EUH210 – SDS disponibile su richiesta** (Reg. CLP)

dal 1 giugno 2015

**Questo significa che
a partire dal 1 giugno 2015
l'obbligo di fornitura di
SDS su richiesta
viene esteso
a un numero maggiore di miscele**

Fasi del CLP

- I FASE – 1 dicembre 2010
- II FASE - 1 giugno 2015 **SCADENZA DI RILIEVO MA NON DEFINITIVA**
- III FASE – 1 giugno 2017 si applicherà alle miscele **già immesse su mercato** prima del 1 giugno 2015

2015 una data importante per il REACH con conseguenze per le SDS



- **Publicato il Reg. 2015/830 – Nuovo Allegato II (si applica dal 1 giugno 2015)**
- Si prevede un aumento sostanziale del numero di applicazioni per l'**autorizzazione** (es. ECHA aspetta circa 100 applicazioni per i composti del cromo nel periodo 2015/2016. Venti sostanze hanno la loro sunset data nel 2015 (*no use without authorisation*))
Vanno segnalate nella sez. 15.1 della SDS
- Nuove **restrizioni** entreranno in vigore nel 2015. 9 nuove sostanze classificate CMR sono state aggiunte al gruppo di entrate CMR nell'Allegato XVII del REACH. Nuove restrizioni si applicano anche al Cr VI negli articoli di cuoio (dal 1 maggio) e agli IPA in prodotti di consumo (27 dicembre)



2015 una data importante per il CLP con conseguenze di rilievo per le SDS

A partire dal 1° giugno 2015 entra in vigore anche per le miscele il **Reg. 286/2011 (2° ATP)** che aggiorna i criteri per i sensibilizzanti cutanei e respiratori e stabilisce l'obbligo di fornire SDS su richiesta per miscele contenenti sensibilizzanti per la pelle e le vie respiratorie di cat. 1A se presenti **≥ 0,01%**

In Etichetta la frase **EUH 210** "Scheda di sicurezza disponibile su richiesta"

L'aggiornamento dei criteri per i sensibilizzanti cutanei e respiratori ha un impatto notevole sull'art. 31.3 (SDS su richiesta)

3.4.3.3.2. Anche quando sono presenti in una miscela in quantità inferiori alle concentrazioni indicate nella tabella 3.4.1, alcune sostanze classificate come sensibilizzanti possono provocare una reazione in persone già

Tabella 3.4.3

Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:	Concentrazione che determina la classificazione della miscela come:		
	Sensibilizzante della pelle	Sensibilizzante delle vie respiratorie	
	Tutti gli stati fisici	Solido/liquido	Gas
Sensibilizzante della pelle	≥ 0,1 % (Nota 1) SDS su richiesta	—	—
	<u>≥ 1,0 %</u> (Nota 2) CLASSIFICAZIONE	—	—
Sensibilizzante delle vie respiratorie	—	≥ 0,1 % (Nota 1) SDS su rich.	≥ 0,1 % (Nota 1) SDS su rich.
	—	<u>≥ 1,0 %</u> (Nota 3) CLASSIFICAZIONE	<u>> 0,2 %</u> (Nota 3) CLASSIFICAZIONE



Nota 1:

Questo limite di concentrazione è utilizzato in genere per l'applicazione delle prescrizioni particolari per l'etichettatura di cui all'allegato II, sezione 2.8, per proteggere persone già sensibilizzate. Per le miscele contenenti un componente in concentrazione superiore a questo limite è necessario predisporre una SDS.

Nota 2:

Questo limite di concentrazione dà luogo alla classificazione di una miscela come sensibilizzante della pelle.

Nota 3:

Questo limite di concentrazione dà luogo alla classificazione di una miscela come sensibilizzante delle vie respiratorie.

	4-stannatetradecanoate							Reg. 944/2013 5° ATP dall'1.1.2015		
050-027-00-7	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	239-622-4	15571-58-1	Repr. 1B	H360D	GHS08 Dgr	H360D			
601-087-00-3	2,4,4-trimethylpentene	246-690-9	25167-70-8	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3	H225 H304 H336	GHS02 GHS07 GHS08 Dgr	H225 H304 H336			
606-145-00-1	sulcotrione (ISO); 2-[2-chloro-4-(methylsulfonyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione		99105-77-8	Repr. 2 STOT RE 2 Skin Sens. 1 A Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H361d H373 (reni) H317 H400 H410	GHS08 GHS07 GHS09 Wng	H361d H373 (reni) H317 H410		M = 1 M = 1	
607-699-00-7	bifenthrin (ISO); (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]- 2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate		82657-04-3	Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 2 STOT RE 1 Skin Sens. 1B Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H351 H331 H300 H372 (sistema nervoso) H317 H400 H410	GHS06 GHS08 GHS09 Dgr	H351 H331 H300 H372 (sistema nervoso) H317 H410		M = 1 M = 1	

centrazione per lo scatenamento deve essere fissato a un decimo del limite di concentrazione specifico.»



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

Entrato in vigore 20 giugno 2010 - ha permesso di gestire gradualmente la transizione regolatoria e l'inclusione dell'informazione su classificazione ed etichettatura secondo i due sistemi (vecchio e nuovo)

peo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, rel

imponendo la doppia classificazione delle SOSTANZE, cioè sia in base ai criteri della 67/548/CEE, sia in base al CLP nella SDS:

- delle **sostanze**: nella sez. 2 classificazione secondo **CLP/DSD**
- delle **miscele**: nella sez. 3 classificaz. delle sostanze secondo **DSD/CLP** (se disponibile)

SDS SOSTANZE - dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015



2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione della sostanza o della

Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liquidi infiammabili (Categoria 2)

Tossicità specifica per organi bersaglio -esposizione singola (Categoria 1)

Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 3)

Tossicità acuta, Dermico (Categoria 3)

Tossicità acuta, Orale (Categoria 3)

Secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE, e successive modifiche.

Facilmente infiammabile. Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Tossico: pericolo effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

Elementi dell'etichetta

Pittogramma



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H301

Tossico se ingerito.

H311

Tossico per contatto con la pelle.

H331

Tossico se inalato.

H370

Provoca danni agli organi.

Consigli di prudenza

P210

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate
- Non fumare.

P260

Non respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/nebulizzato.

P280

Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi.

P301 + P310

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO



classificazione
secondo CLP e
67/548

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Classificazione della sostanza o della miscela

Secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008

Liquidi infiammabili (Categoria 2)

Tossicità specifica per organi bersaglio -esposizione singola (Categoria 3)

Tossicità acuta, Inalazione (Categoria 3)

Tossicità acuta, Dermico (Categoria 3)

Tossicità acuta, Orale (Categoria 3)

~~Secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE, e successive modifiche.~~

~~Facilmente infiammabile. Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.~~

Elementi dell'etichetta

Pittogramma



Avvertenza

Pericolo

Indicazioni di pericolo

H225

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H301

Tossico se ingerito.

H311

Tossico per contatto con la pelle.

H331

Tossico se inalato.

H370

Provoca danni agli organi.

Consigli di prudenza

P210

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate.
- Non fumare.

P260

Non respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori/nebulizzato.

P280

Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi.

P301 + P310

IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico

P307 + P311

IN CASO di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Dal 1 giugno 2015 le SDS delle SOSTANZE recano solo la classificazione secondo il CLP

2. Hazard Identification

2.1 Classification of the mixture

Classification according to Directive 1999/45/EC:
Xi; R36/38

2.2 Label elements:

Labelling according to Directive 1999/45/EC:

Symbol:



Indication of Danger:
Irritant

Risk Phrases:



R36/38 Irritating to eyes and skin

Safety Phrases:

S(2) Keep out of the reach of children

S26 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

S37 Wear suitable gloves



SDS MISCELE - dal 1 dicembre 2010 al 1 giugno 2015



3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.2 Mixtures

Synonyms : Kinyoun's carbol-Fuchsin

Component	Classification	Concentration
Basic fuchsin		
CAS-No. 58969-01-0	Acute Tox. 4; Carc. 2; H302, H351 Xn, R40 - R22	3 %
Phenol		
CAS-No. 108-95-2 EC-No. 203-632-7 Index-No. 604-001-00-2	Muta. 2; Acute Tox. 3; STOT RE 2; Skin Corr. 1B; H301, H311, H314, H331, H341, H373 T, Mut.Cat.3, R23/24/25 - R34 - R48/20/21/22 - R68	>= 6 - <= 7 %
Water		
CAS-No. 7732-18-5 EC-No. 231-791-2	-	>= 73 %
Ethanol		
CAS-No. 64-17-5 EC-No. 200-578-6 Index-No. 603-002-00-5	Flam. Liq. 2; H225 F, R11	>= 15 - <= 17 %

2. HAZARDS IDENTIFICATION

2.1 Classification of the substance or mixture

Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 [EU-GHS]

Flammable liquids (Category 3)

Acute toxicity, Oral (Category 4)

Acute toxicity, Inhalation (Category 3)

Skin corrosion (Category 1B)

Germ cell mutagenicity (Category 2)

Carcinogenicity (Category 2)

~~Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC~~

~~Flammable. Causes burns. Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Limited evidence of a carcinogenic effect. Possible risk of irreversible effects.~~

2.2 Label elements

Labelling according Regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Pictogram



Signal word

Danger

Hazard statement(s)

H226

Flammable liquid and vapour.

H302

Harmful if swallowed.

H314

Causes severe skin burns and eye damage.

H331

Toxic if inhaled.

H341

Suspected of causing genetic defects.

H351

Suspected of causing cancer.

Dal 1 Giugno 2015

Sez. 2: classificazione solo secondo CLP

salvo la deroga al 2017 per le M immesse su mercato prima del 1 giugno 2015 che possono continuare ad essere C/E/I secondo la 99/45



**Dal 1 Giugno 2015
sezione 3: classificazione dei
componenti solo secondo CLP
salvo la deroga al 1 giugno 2017**

3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

3.2 Mixtures
Synonyms : Kinyoun's carbol-Fuchsin

Component	Clas.	
Basic fuchsin		
CAS-No. 58969-01-0	Acute Tox. 4; Carc. 2; H302, H351	3 %
	Xn, R40, P22	
Phenol		
CAS-No. 108-95-2	Muta. 2; Acute Tox. 3; STOT RE 2; Skin Corr. 1B; H301, H311, H314, H331, H341, H373	>= 6 - <= 7 %
EC-No. 203-632-7		
Index-No. 604-001-00-2	T, Mut. Cat. 3, R23/24/25, R34, R40/20/21/22, R68	
Water		
CAS-No. 7732-18-5	-	>= 73 %
EC-No. 231-791-2		
Ethanol		
CAS-No. 64-17-5	Flam. Liq. 2; H225	>= 15 - <= 17 %
EC-No. 200-578-6	F, R11	
Index-No. 603-002-00-5		

REGOLAMENTO (UE) 2015/830 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

**Entrato in
vigore il
1 giugno 2015**

- (3) Le prescrizioni per le schede di dati di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbero essere adeguate in conformità alla quinta revisione delle norme di sicurezza.
- (4) Il 1° giugno 2015 entreranno in vigore simultaneamente due modifiche dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 in contrasto tra loro, una introdotta dall'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'altra introdotta dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione ⁽³⁾. Per evitare confusione quanto alla versione dell'allegato II da applicare, tale allegato, nella sua versione modificata, deve essere sostituito da un nuovo allegato II.
- (5) Imporre agli operatori economici che hanno già elaborato le schede di dati di sicurezza un aggiornamento immediato di tali schede in conformità all'allegato II modificato del regolamento (CE) n. 1907/2006 comporterebbe un onere sproporzionato. Di conseguenza, è opportuno consentire agli operatori di continuare a utilizzare per un determinato periodo le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006, le schede di dati di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 possono continuare ad essere utilizzate e non è necessario che siano conformi all'allegato del presente regolamento fino al 1° giugno 2015.

9. I fornitori aggiornano la scheda di dati di sicurezza tempestivamente nelle seguenti circostanze:

- (5) Imporre agli operatori economici che hanno fornito immediatamente tali schede in conformità al regolamento (CE) n. 1907/2006, di aggiornarle, potrebbe essere un onere sproporzionato. Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1907/2006 è applicato fino al 1° giugno 2015.
- a) non appena si rendono disponibili nuove informazioni che possono incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - b) allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
 - c) allorché è stata imposta una restrizione.



Le SDS non hanno una data di scadenza
ma vanno riviste/aggiornate periodicamente
tuttavia, **il Regolamento REACH non definisce la
periodicità di tale aggiornamento**

Le uniche modifiche che danno luogo a **obblighi
legali** in merito alla fornitura di versioni aggiornate
della SDS sono quelle stabilite nell'articolo 31.9
(LG_SDS cap. 2.8)

A partire dal 1 giugno 2015 andrà redatta una nuova SDS

UPDATE THE SAFETY DATA SHEET

The 2015 deadline also affects the safety data sheet (SDS) of your mixture. Until the deadline, your SDS must include the classification that follows the DPD. From 1 June 2015, the SDS no longer needs to contain the DPD classification, unless you still have mixtures already on the market as mentioned earlier. The contents of the SDS must match the information given on the label of your mixture.

You may already have the new classification together with the old DPD classification in your SDS. After the deadline for the CLP classification has passed, you should update your SDS and remove the old classification. You do not need

to remove it straight away, but you can do it when the SDS is due for an update for other reasons. However, if the old classification affects the safe use of the product or its risk management measures, the SDS needs to be updated right away.



Nel CLP i valori limite per alcune classi e categorie di pericolo sono diminuiti, pertanto la classificazione e l'etichettatura di numerosi prodotti può cambiare sebbene la loro composizione rimanga la stessa.

Es. Con il CLP le miscele che contengono un componente irritante dovranno essere classificate come “Irritanti per la Pelle”, Categoria 2 con frase H315 “Causa Irritazione alla Pelle”, se la concentrazione del componente $\geq 10\%$.
Il limite nella precedente classificazione era del 20% .

Ad es. questo può implicare una **revisione delle misure di gestione dei rischi** (es. nella sezione 8.2 nuovi DPI) e quindi andrà redatta una versione aggiornata della SDS (in questo caso secondo il Reg. 2015/830) che andrà trasmessa non solo ai destinatari dei nuovi lotti di prodotto ma a tutti i destinatari ai quali è stato fornito il prodotto nei dodici mesi precedenti

«ALLEGATO II

PRESCRIZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA

PARTE A

0.1. **Introduzione**

**Stessa struttura del Reg 453/2010
ma elimina ogni riferimento alla
67/548 e alla 99/45**

PARTE B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità all'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati, eccetto la sezione 3, in cui devono essere incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**CONSIDERARE LA
DEROGA DEI 2 ANNI
PER LE SDS FORNITE
PRIMA DEL 1 GIUGNO
2015**



Fino al 2017 coesisteranno formati diversi di SDS (Allegato I Reg 453/2010; Allegato II Reg 453/2010; Reg. 2015/830)

Le SDS attualmente presenti sul mercato **non devono recare una data di emissione/revisione precedente al 1° dicembre 2010** (data in cui è entrato obbligatoriamente in applicazione il Reg 453/2010)

Non sono accettabili SDS redatte secondo il vecchio formato dell'Allegato II del Reg. 1907/2006

Oggetto: Applicazione della deroga di due anni per l'adozione della etichetta CLP per le miscele fabbricate e immesse sul mercato prima del 1° giugno ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Quadro normativo

Articolo 2, punto 18

Immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato;

Articolo 61, paragrafo 4

In deroga al secondo comma dell'articolo 62 del presente regolamento, per le miscele classificate, etichettate e imballate in conformità della direttiva 1999/45/CEE e già immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015 non vale l'obbligo di essere rietichettate e reimballate in conformità del presente regolamento fino al 1° giugno 2017.

Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.

L'immissione sul mercato avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione – a titolo oneroso o gratuito - anche tra:

- società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali
- il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.

L'immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non è inteso come immissione sul mercato a meno che non sia già stata immessa sul mercato.



Immissione sul mercato

L'immissione sul mercato di una miscela avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione tra due diverse entità legali a titolo oneroso o gratuito. La miscela deve essere ovviamente etichettata e approvata per la vendita e quindi essere messa a disposizione di terzi.

L'immissione sul mercato avviene all'atto dell'offerta o messa a disposizione – a titolo oneroso o gratuito - anche tra:

- società che fanno parte dello stesso Gruppo industriale ma aventi differenti entità legali
- il fabbricante conto terzi e il proprio cliente.

L'immissione sul mercato può avvenire anche senza il trasferimento fisico della miscela purché si attesti l'avvenuta offerta. Il solo trasferimento fisico della miscela tra due magazzini della medesima società, non è inteso come immissione sul mercato a meno che non sia già stata immessa sul mercato.

Si attesta l'avvenuta offerta della miscela e quindi la possibilità di usufruire della deroga di due anni esibendo almeno uno dei seguenti documenti recanti:

- L'ordine di acquisto
- Il contratto di fornitura/acquisto
- La fattura di vendita della miscela

In linea di principio deve essere sempre esibita la documentazione (di cui sopra) che attesti l'avvenuta offerta per ottenere la deroga.



Reg. 2015/830 - STRUTTURA DELLA SDS



Conferma il formato revisionato introdotto dal Reg 453/2010 organizzato in 16 sezioni e 48 **sub-sezioni** (elencate nella Parte B degli Allegati I/II)
Coerentemente con il CLP prevede la possibilità di deroghe

La SDS non deve contenere sottosezioni prive di testo!

Obbligatoriamente per sostanze e miscele la classificazione deve essere secondo il Reg 1272/2008 (scompaiono i riferimenti alla vecchia normativa)

Elenco delle 16 sezioni



SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
 - 3.2. Miscela
- } uno o l'altro

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
- 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
- 4.3. Indicazioni dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

SEZIONE 5: Misure antincendio

- 5.1. Mezzi di estinzione
- 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
- 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
- 6.2. Precauzioni ambientali
- 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
- 7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
- 7.3. Usi finali specifici

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- 8.1. Parametri di controllo
- 8.2. Controlli dell'esposizione

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

- 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
- 9.2. Altre informazioni

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- 10.1. Reattività
- 10.2. Stabilità chimica
- 10.3. Possibilità di reazioni pericolose
- 10.4. Condizioni da evitare
- 10.5. Materiali incompatibili
- 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

- 12.1. Tossicità
- 12.2. Persistenza e degradabilità
- 12.3. Potenziale di bioaccumulo
- 12.4. Mobilità nel suolo
- 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
- 12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1. Numero ONU
- 14.2. Nome di spedizione proprio dell'ONU
- 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto
- 14.4. Gruppo d'imballaggio
- 14.5. Pericoli per l'ambiente
- 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori
- 14.7. Trasporto di rifusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

- 15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
- 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

PARTE B

La scheda di dati di sicurezza deve comprendere i seguenti 16 titoli, in conformità dell'articolo 31, paragrafo 6, oltre ai sottotitoli elencati eccetto la sezione 3, in cui vanno incluse solo la sottosezione 3.1 o 3.2, a seconda del caso:

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

- 1.1. Identificatore del prodotto
- 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
- 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- 1.4. Numero telefonico di emergenza

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

- 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
- 2.2. Elementi dell'etichetta
- 2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.1. Sostanze
- 3.2. Miscele

Le 16 sezioni e 48 subsezioni sono **esplicitamente richieste e la loro sequenza va rispettata**
Specificare se il dato è non disponibile o non applicabile

solo una delle due conterrà informazioni

0.4. Contenuto delle schede di dati di sicurezza

Le informazioni richieste dal presente allegato vanno inserite nella scheda di dati di sicurezza, se applicabili e disponibili, nelle pertinenti sottosezioni elencate nella parte B. Le schede di dati di sicurezza non devono contenere sottosezioni prive di testo.

11.1.11. *Assenza di dati specifici*

Non è sempre possibile ottenere informazioni sui pericoli di una determinata sostanza o miscela. Nei casi in cui i dati su una determinata sostanza o miscela non sono disponibili, si possono utilizzare dati su sostanze o miscele simili, se opportuno, a condizione che la sostanza o miscela simile venga identificata. Va indicato chiaramente se non si utilizzano dati specifici o se i dati non sono disponibili.

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Le classi di pericolo pertinenti, per le quali devono essere fornite informazioni, sono:

- a) tossicità acuta;
- b) Corrosione cutanea/irritazione cutanea;
- c) gravi danni oculari/irritazione oculare;
- d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;
- e) mutagenicità sulle cellule germinali;
- f) cancerogenicità;
- g) tossicità per la riproduzione;
- h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;
- i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;
- j) pericolo in caso di aspirazione.

Tali pericoli devono sempre essere indicati nella scheda di dati di sicurezza.



Si precisa l'**obbligo** di indicare sempre gli effetti tossicologici per tutte le classi di pericolo elencate (a-j)

12. SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Questa sezione della scheda di dati di sicurezza fornisce le informazioni necessarie a valutare l'impatto ambientale della sostanza o della miscela qualora venga

Se è indicato che una determinata proprietà non si applica (perché i dati disponibili dimostrano che la sostanza o miscela non soddisfa i criteri di classificazione), o se le informazioni su una determinata proprietà non sono disponibili, se ne devono indicare i motivi. Inoltre, se una sostanza o miscela non è classificata per altri motivi (per esempio, a causa di dati inconcludenti o dell'impossibilità tecnica di ottenere i dati), ciò deve essere chiaramente indicato sulla scheda di dati di sicurezza.

Alcune caratteristiche sono specifiche delle sostanze, come il bioaccumulo, la persistenza e la degradabilità; tali informazioni devono essere fornite, se disponibili e adeguate, per ciascuna sostanza pertinente della miscela (vale a dire quelle che devono essere elencate nella sezione 3 della scheda di dati di sicurezza e sono pericolose per l'ambiente o le sostanze PBT/vPvB). Devono essere anche fornite informazioni sui prodotti di trasformazione pericolosi che si formano con la degradazione delle sostanze e delle miscele.

Le informazioni di questa sezione devono essere coerenti con quelle fornite nella registrazione e/o nella relazione sulla sicurezza chimica, ove prescritta, nonché con la classificazione della sostanza o della miscela.

12.1. Tossicità

Formulazione più puntuale della sezione 12

SDS e eSDS



La SDS può includere uno o più SE allegati (eSDS)



Safety Data Sheet Exposure Scenarios

Gli SE illustrano le condizioni in cui una sostanza in quanto tale o in quanto componente di miscela o di un articolo può essere usata in modo sicuro

**SE NON SI RICEVE
NESSUNA INFORMAZIONE?**


Quando alla SDS deve essere allegato lo SE



Valide ragioni perchè alla SDS non siano allegati ES

- La sostanza:
 - non è pericolosa
 - è esentata dalla registrazione
 - non è ancora registrata (prossima deadline 2018)
 - è registrata come intermedio
 - registrata < 10 tonn/anno
- La SDS è fornita:
 - su base volontaria
 - per una miscela

Modifiche di rilievo nel formato e nei contenuti nelle SDS contenenti ES



Safety Data Sheet

Il corpo principale (main body) in accordo con l'Allegato II del REACH include:

- Informazioni su Classificazione ed etichettatura (sez. 2)
- Usi registrati (sez. 1.2)
- Valori soglia per l'esposizione (OELV, DNEL, PNEC) (sez. 8)
- PCF (sez 9)
- PE e PET (sez. 11 e 12)



Exposure Scenarios

Gli ES includono:

- Condizioni operative specifiche per l'uso
- RMM specifiche per l'uso
- Stime dell'esposizione
- Consigli aggiuntivi

Non è ancora disponibile un format legalmente prescritto ma il lavoro è in corso per armonizzare

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA'

1.1. Identificazione della sostanza

1.1.1. Nome commerciale: ,

1.1.2. Sinonimi d'uso comune: Urea fosfato.

1.1.3. Numero di registrazione: 01- 34-XXXX

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

1.2.1. Usi pertinenti identificati:

- Distribuzione industriale della sostanza.
- Uso industriale della sostanza per la formulazione di preparati quali prodotti fertilizzanti.
- Uso industriale della sostanza per formulazione di preparati chimici.
- Uso industriale della sostanza come intermedio chimico.
- Fabbricazione industriale/importazione – sintesi in continuo di sostanze.
- Fabbricazione industriale/importazione – sintesi in discontinuo di sostanze.
- Fabbricazione industriale/importazione – trasferimento alla rinfusa di sostanze.
- Fabbricazione industriale/importazione – analisi di laboratorio di sostanze
- Uso professionale della sostanza come fertilizzante nelle serre
- Uso professionale della sostanza come fertilizzante liquido in campo aperto.
- Uso professionale della sostanza come fertilizzante – manutenzione delle apparecchiature.

L'uso non riportato
deve essere interrotto

1.2.2. Usi sconsigliati:

- Altra industria non specificata (data la mancanza di esperienza e dati, il fornitore non può approvare questo uso).

Se si acquista da diversi fornitori la stessa sostanza si può disporre di informazioni diverse



SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA	
secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 Versione 5.0 Data di revisione 09.05.2012 Data di stampa 17.10.2012	
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/ IMPRESA	
1.1 Identificatori del prodotto	
Nome del prodotto	: Acido nitrico
Codice del prodotto	:
Marca	:
N. INDICE	: 007-004-00-1
N. CAS	: 7697-37-2
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	
Usi identificati	: Chimici di laboratorio, Produzione
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	

Scheda di Dati di Sicurezza	
SEZIONE 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società	
1.1. Identificatore del prodotto	
Denominazione	Acido Nitrico 65% 42 °Bè
Nome chimico e sinonimi	Acido nitrico sol. %
Numero CE	231-714-2
Numero CAS	7697-37-2
Numero Registrazione	01-2119487297-23
1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati	
Descrizione/Utilizzo	Uso industriale, uso professionale
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza	


La sostanza è soggetta a scadenze di registrazione successive

Come includere nella SDS le informazioni sull'uso sicuro della miscela



Orientamenti per gli utilizzatori a valle

Versione 2.1
Ottobre 2014



10		Orientamenti per gli utilizzatori a valle Versione 2.1 Ottobre 2014
6.1	Introduzione	72
6.2	Comunicare nuove informazioni sulle proprietà pericolose a monte della catena di approvvigionamento	72
6.3	Comunicare informazioni a monte sull'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi.....	74
6.4	Comunicare all'ECHA la nuova classificazione di una sostanza	76
7	Comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento in relazione alle miscele...77	
7.1	Obblighi giuridici a norma del REACH correlati alle miscele.....	77
7.2	Comunicare nelle schede di dati di sicurezza informazioni sulle condizioni d'uso concernenti miscele	89
7.2.1	Raccogliere informazioni su sostanze e miscele dai fornitori	89
7.2.2	Identificazione delle informazioni da comunicare agli utilizzatori a valle	90
7.2.3	Possibili scelte per l'inclusione di informazioni da comunicare agli utilizzatori a valle	93
7.2.4	Linee guida generali per la comunicazione delle informazioni a valle.....	96
8	Prescrizioni correlate ad autorizzazioni, restrizioni e sostanze in articoli.....	98
8.1	Prescrizioni in materia di autorizzazione e utilizzatori a valle	98
8.1.1	Usi esenti da autorizzazione	99
8.1.2	Adempiere le prescrizioni in materia di autorizzazione	101
8.1.3	Contribuire alle consultazioni pubbliche.....	105

tema in corso di aggiornamento da parte dell'ENES (Rete di scambio collaborativa sugli SE tra organizzazioni industriali europee e AC) [9° meeting 5-6 November 2015, Brussels]

Come includere nella SDS le informazioni sull'uso sicuro della miscela

1. Integrare l'informazione nel corpo centrale della SDS nelle sezioni pertinenti (sez. 7, 8 e/o 13).
2. Sviluppare SE per la miscela
3. Allegare gli SE per le S individuali che compongono la miscela

Come includere nella SDS le informazioni sull'uso sicuro della miscela

1. Integrare nel corpo centrale della SDS (sez. 7, 8 e/o 13) della M le informazioni sull'uso sicuro pertinenti provenienti dagli SE delle S ricevuti dai fornitori. Questo approccio, se applicabile, è consigliato quando si comunicano informazioni agli utilizzatori finali; per esempio, quando vi è un numero relativamente ridotto di usi identificati e/o di condizioni d'uso
2. Consolidare in un allegato alla SDS della M le informazioni sull'uso sicuro della M derivate dagli SE delle singole S pertinenti contenute nella M. Approccio, vantaggioso sia per il DU che riceve un documento di più semplice lettura che per formulatori di M intermedie, richiede un'expertise adeguata nella preparazione dello SE della M.
3. Riportare in un allegato alla SDS della M gli SE pertinenti della S o delle S che compongono la M. Questa modalità, comporta una SDS molto corposa (che può risultare di difficile interpretazione e gestione a valle della catena di approvvigionamento), risulta idonea quando si formulano M intermedie per comunicare informazioni a clienti che, essendo anche essi formulatori, dovranno a loro volta generare SDS per le M che producono.

Il Reg 2015/830 specifica come collocare nella SDS queste informazioni



- nella **sez. 7** - informazioni su condizioni di stoccaggio, misure per prevenire i rilasci e la dispersione;
- nella **sez. 8** - le informazioni sui controlli dell'esposizione e sulla protezione individuale;
- nelle **sez. 8 e 13** - informazioni sui controlli dell'esposizione ambientale e trattamenti dei rilasci ambientali;
- nella **sez. 15** - informazioni sulla regolamentazione, incluso se è stata condotta una valutazione della sicurezza chimica per la sostanza (in quanto tale o per una sostanza presente nella miscela);
- nella **sez. 16** - altre informazioni che possono comprendere le fonti di dati usate nella redazione della SDS, informazioni sulla messa in scala ecc..

Inoltre, sarebbe opportuno indicare nelle sez. 1.2 o 16, mediante una frase *ad hoc*, che la SDS contiene uno SE in forma integrata e che il contenuto dello SE è stato incluso nel corpo centrale della SDS nelle sezioni 1.2, 8, 9, 12, 15 e 16



**REACH Practical Guide on Exposure Assessment and
Communication in the Supply Chains
Part III: Mixtures under REACH**



March 2010

Copyright

Copyright © of CEFIC (AISBL) and VCI e.V., reproduction is authorised, except for commercial purposes, provided that the source is mentioned and acknowledged. CEFIC and VCI claim no copyright on any official document, such as the REACH guidance documents (whose abstracts may be used in this publication) or information provided by the EU Institutions and ECHA.

STRUMENTI disponibili

STRUMENTI disponibili: <http://echa.europa.eu/it/support/guidance>

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

ORIENTAMENTI

Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza

Versione 2.0
Dicembre 2013

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

Safety data sheets and exposure scenarios
Advice for recipients
eGuide 1

**LE GUIDE
NON HANNO
ALCUN VALORE LEGALE**

strumento
online
interattivo

Tabella 14 Riferimenti giuridici del t

Articolo del REACH	Regolamento
Articolo 31, paragrafo 1	<p><i>Il fornitore di una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:</i></p> <p>a) (...) quando una (...) miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa a norma della direttiva 1999/45/CE; (...)</p> <p>classificata come pericolosa a norma della DPD. Le prescrizioni in merito alla SDS sono presentate nell'allegato II del REACH. Sono disponibili indicazioni dettagliate negli <i>Orientamenti sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza</i>.</p> <p>A partire dal 1° giugno 2015 alcune delle prescrizioni di cui all'allegato II cambieranno al fine di permettere il passaggio al regolamento CLP. La SDS di eventuali miscele che sono sul mercato da prima del 1° giugno 2015 (a norma della DPD) non dovrà necessariamente essere aggiornata fino al 1° giugno 2017. Tuttavia, se un prodotto è fornito con un'etichettatura a norma del CLP, la SDS deve essere conforme alla versione più recente dell'allegato II (giugno 2015).</p> <p>Si noti che, le prescrizioni relative alla fornitura di una SDS si applicano a tutte le sostanze e miscele pericolose e non solo a quelle registrate a norma del REACH. Inoltre, le lettere b) e c) dell'articolo 31, paragrafo 1, si riferiscono esclusivamente alle sostanze.</p>

ABC

<http://modellisds.iss.it/>



BDS **SDS** Banca Dati di modelli di
schede Dati di Sicurezza di sostanze chimiche



Ricerca Schede di
Sicurezza

[Ricerca avanzata](#)

[Home page](#)

[Chi siamo](#)

[Documenti](#)

[Eventi](#)

[Links](#)

Esplora l'archivio

[Nome](#)

[CAS](#)

[CE](#)

[Indice](#)

Area utenti registrati

[Login](#)
(utenti autorizzati)

[Modifica profilo](#)

Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACH come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACH al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACH *enforcement project* condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACH.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al *Centro Nazionale Sostanze Chimiche* dell'Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS, garantirne la qualità e costituire un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non sono documenti validi legalmente ma rappresentano **modelli** da utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro cui spetta l'obbligo di garantire la comunicazione dei pericoli attraverso le SDS, adattandole alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

modellisds@iss.it

REACH₂₀₁₅

MODALITÀ DI RICERCA:



BDSSDS Banca Dati di modelli di Schede Dati di Sicurezza di sostanze chimiche



Ricerca Schede di Sicurezza

[Ricerca avanzata](#)

- [Home page](#)
- [Chi siamo](#)
- [Documenti](#)
- [Links](#)

Esplora l'archivio

- [Nome](#)
- [CAS](#)
- [CE](#)
- [Indice](#)

Area utenti registrati

- [Login](#)
(utenti autorizzati)
- [Modifica profilo](#)

modalità di ricerca: esatta attraverso gli identificatori classici (N. CAS, CE, INDICE, nome) o porzione di nome

Modelli di schede dati di sicurezza

Il Ministero della Salute mette a disposizione quelle classificate ufficialmente dall'Unione che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento del citato Regolamento.

La SDS é richiesta dal Regolamento REACH come l'indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento dal produttore o importatore del prodotto fino all'utente a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, é finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa comunitaria in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento 453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP (del 20 gennaio 2009) e alle norme relative alle SDS del GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla norma. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACH *enforcement project* (REF) condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle 1181 aziende ispezionate, il 52 % di SDS sono risultate non conformi rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACH.

Di conseguenza, il Ministero della Salute propone questa raccolta di schede di dati di sicurezza di sostanze chimiche con lo scopo di dare indicazioni ed esempi per uniformare ed elevare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. Queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano **modelli** da imitare, utilizzare, modificare e integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l'obbligo di redigere le SDS al fine di adattare alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità.

Ricerca Schede di Sicurezza

95-57-8

Ricerca avanzata

- ➔ [Home page](#)
- ➔ [Chi siamo](#)
- ➔ [Documenti](#)
- ➔ [Eventi](#)
- ➔ [Links](#)

Esplora l'archivio

- ➔ [Nome](#)
- ➔ [CAS](#)
- ➔ [CE](#)
- ➔ [Indice](#)

Area utenti registrati

Login

Modelli di schede dati di sicurezza di sostanze chimiche

Il Ministero della Salute, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità, mette a disposizione una raccolta di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze, scelte principalmente fra quelle classificate ufficialmente dall'Unione Europea e contenute nell'Allegato VI al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), come utile supporto a tutti gli attori che hanno l'obbligo, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato Regolamento.

La SDS è richiesta dal Regolamento REACH come indispensabile strumento di comunicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, dal produttore o importatore del prodotto fino all'utilizzatore a valle. La circolazione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento è finalizzata a migliorare la gestione dei rischi e l'osservanza della normativa europea in vigore. Le prescrizioni relative alle SDS sono contenute nell'articolo 31 del Regolamento mentre l'Allegato II reca la guida per la redazione della SDS. Il Regolamento (CE) n.453/2010 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACH al fine di adeguarlo ai criteri di classificazione previsti dal Regolamento CLP e alle norme relative alle SDS del GHS (*Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*).

Le attività di controllo condotte a livello nazionale dalle Autorità competenti hanno evidenziato carenze nelle informazioni contenute nelle SDS e difformità dai requisiti richiesti dalla normativa. Tali carenze sono state confermate dai risultati dei REACH *enforcement project* condotti da ECHA e in particolare dal secondo REF-2, pubblicato nel settembre del 2013, dal quale risulta che nelle n. 1181 aziende ispezionate, il 52 % delle SDS è risultato non conforme rispetto ai requisiti imposti dal Regolamento REACH.

Di conseguenza, il Ministero della Salute ha affidato al *Centro Nazionale Sostanze Chimiche* dell'Istituto Superiore di Sanità il compito di predisporre questa raccolta di modelli di SDS di sostanze con lo scopo di fornire delle Linee guida ed esempi per uniformare le SDS,



Ricerca Schede di Sicurezza

[Ricerca avanzata](#)

- [Home page](#)
- [Chi siamo](#)
- [Documenti](#)
- [Eventi](#)
- [Links](#)

Esplora l'archivio

- [Nome](#)
- [CAS](#)
- [CE](#)
- [Indice](#)

Area utenti registrati

Risultati della ricerca

Cerca: Tutto Schede di Sicurezza ▾
 per

Risultati: 1 - 10 di 91

Risultati/Pagina ▾ | Ordina per: ▾ Ordinati ▾ Autori/Record ▾

Documenti rinvenuti:

Data di edizione	Nome	CAS	CE	Indice
29-ott-2014	2-clorofenolo	95-57-8	202-433-2	604-008-00-0
29-ott-2014	2-clorotoluene	95-49-8	202-424-3	602-040-00-X
29-ott-2014	o-cresolo	95-48-7	202-423-8	604-004-00-9
29-ott-2014	disolfito di disodio; sodio metabisolfito	7681-57-4	231-673-0	016-063-00-2
29-ott-2014	N,N-dimetilidrazina	57-14-7	200-316-0	007-012-00-5
29-ott-2014	fenolo	108-95-2	203-632-7	604-001-00-2



Ricerca Schede di Sicurezza

[Ricerca avanzata](#)

- [Home page](#)
- [Chi siamo](#)
- [Documenti](#)
- [Eventi](#)
- [Links](#)

Esplora l'archivio

- [Nome](#)
- [CAS](#)
- [CE](#)
- [Indice](#)

Area utenti registrati

[Login](#)

Documento che l'utente può modificare/integrare/personalizzare con dati di cui dispone

È visualizzato nelle collezioni: [SDS](#)

File in questo documento:

File	Descrizione	Dimensioni	Formato	
187.pdf		406.98 kB	Adobe PDF	Visualizza/apri
187.odt		56.57 kB	OpenDocument Text	Visualizza/apri

Avviso legale

L'ISS predispose e gestisce la banca dati di modelli di schede di dati di sicurezza (SDS) di sostanze chimiche come supporto per tutti gli attori che hanno obbligo, ai sensi del Regolamento 1907/2006 (REACH), di trasmettere al destinatario della sostanza una SDS a norma dell'Allegato II del citato regolamento. Scopo di questo progetto è quello di uniformare ed elevare la qualità delle SDS e fornire anche un punto di riferimento per l'attività di vigilanza. **Queste SDS non hanno alcun valore legale ma rappresentano modelli** da utilizzare, modificare ed integrare da parte di tutti coloro a cui spetta l'obbligo di redigerle al fine di adattarle alle proprie esigenze assumendone la piena responsabilità.



Scheda di Dati di Sicurezza

secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH)

tricloroetilene

Versione: 1.0

Data di emissione: 28/06/2014

Data di stampa: 28/06/2014

Data di revisione: -

N. CAS 79-01-6

Pag

STRUTTURA DELLA SCHEDA

SEZIONE 1: Identificazione del prodotto

1.1. Identificatore del prodotto

Nome della sostanza

tricloroetilene

Nota alla denominazione

-

Denominazione IUPAC

Tricloroetilene

Il modello richiama i requisiti richiesti dal Reg. 2015/830 e dalla LG_SDS e ogni SDS modello richiama punti chiave che devono essere presenti e che l'utente deve personalizzare (ad es. 1.3, 1.4....)

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Fornitore (fabbricante/importatore/rappresentante esclusivo/utilizzatore a valle/distributore):

Indirizzo/Casella postale:

ID paese/Codice di avviamento postale/Luogo:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica della persona competente in materia di SDS:

Contatto nazionale:

a del

5 pg. 42

LG_SDS pg. 46

REACH₂₀₁₅



1.4. Numero telefonico di emergenza

Sottosezione da compilare a cura dell'utente.

Indicare il numero telefonico di u
direttamente alla consultazione de

Questa SDS non ha alcun valore legale ma è u
alle proprie esigenze e assumendone la piena r
Istituto Superiore di Sanità, Centro N



Avviso per gli utenti già registrati e nuovi utenti:

Per gli utenti già registrati:

1. Cliccare su **"utente del vecchio sistema"**
2. Immettere il vostro user/password
3. Immettere l'indirizzo mail per le notifiche di sistema
4. Immettere il codice di verifica

La nuova password verrà recapitata all'indirizzo mail immesso. Una volta entrati nel sistema la password può essere modificata.

Nuovi utenti:

1. Cliccare su **"Registrazione"**
2. Riempire il form di registrazione
3. Attendere la mail di avvenuta abilitazione

20/10/2011 08.52.13 - Avviso

Introduzione	Documentazione Tecnica	Contatti	Elenco dei CAV
Archivio Preparati Pericolosi è stato predisposto ai fini di temperare all'art. 15 del D.Lgs 4 marzo 2003, n. 65. [More]	Download e documentazione tecnica. [More]	Linea diretta con le segreterie e i responsabili del servizio informatico. [More]	Elenco dei CAV accreditati dal Ministero della Salute aventi accesso diretto alla consultazione della Banca Dati [More]

<https://preparatipericolosi.iss.it/>

REACH₂₀₁₅

Sez. 1.4 Numero telefonico di emergenza



1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca' Granda -Milano)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

1.4 Numero telefonico di emergenza:

+49(0)6151 93570 (während der normalen Geschäftszeiten / Inside normal business hours)

1.4 Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza +39 0931 988-290

Prefisso
di
Siracusa

1.4 Numero telefonico di emergenza

+39 3356 979115

Numero di telefono di emergenza locale

00 39 335 697 9115

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Tel. + 39 030 961243 (dalle ore 8.30 alle ore 17.30 – Lunedì / Venerdì)

Al punto 16 della presente scheda sono indicati i recapiti dei Centri Antiveleno in Italia attivi 24 ore su 24.

16. Altre informazioni

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, questo non costituisce alcuna garanzia per nessuna caratteristica specifica del prodotto e non dà luogo a un rapporto giuridico contrattuale.

Descrizione delle frasi di rischio esposte al punto 3

- R11 = Facilmente infiammabile.
- R20 = Nocivo per inalazione.
- R22 = Nocivo per ingestione.
- R36 = Irritante per gli occhi.
- R37 = Irritante per le vie respiratorie.
- R38 = Irritante per la pelle.
- R41 = Rischio di gravi lesioni oculari.
- R66 = L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
- R67 = L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Descrizione delle indicazioni di pericolo esposte al punto 3

- H225 = Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302 = Nocivo se ingerito.
- H314 = Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H319 = Provoca grave irritazione oculare.
- H335 = Può irritare le vie respiratorie.

Descrizione delle classi di pericolo esposte al punto 3

- Flam. Liq. 2 = Liquido infiammabile
- Skin Irrit. 2 = Irritazione cutanea
- Eye Irrit. 2 = Irritazione oculare
- Acute Tox. 4 = Tossicità acuta

In caso di necessità, si segnalano i recapiti telefonici attivi 24 ore su 24 di alcuni Centri Antiveleno:

- BOLOGNA: Centro Antiveleno Ospedale Maggiore - Tel. 0510 333333
- CATANIA: Centro di Rianimazione Ospedale Garibaldi - Tel. 095 7594120
- CESENA: Centro Antiveleno Ospedale Maurizio Bufalini - Tel. 0547 352612
- CHIETI: Centro Antiveleno Ospedale SS. Annunziata - Tel. 0871 345362
- FIRENZE: Servizio Autonomo di Tossicologia Università degli Studi - Tel. 055 4277238
- GENOVA: Centro Antiveleno Ospedale San Martino - Tel. 010 352808
- GENOVA: Servizio Antiveleno Istituto Scientifico "G. Gaslini" - Tel. 010 56361 / 010 3760603
- LA SPEZIA: Ospedale Civile Sant'Andrea - Tel. 0487 533296
- LECCE: Centro Antiveleno Ospedale Vito Fazzi - Tel. 0832 665374
- MILANO: Centro Antiveleno Ospedale Niguarda - Tel. 02 66101029
- NAPOLI: Centro Antiveleno Ospedale Cardarelli - Tel. 081 7472870
- PAVIA: Clinica del Lavoro e della Riabilitazione IRCCS - Tel. 0382 24444
- REGGIO CALABRIA: Centro Antiveleno Ospedali Riuniti - Tel. 0965 811624
- ROMA: Centro Antiveleno Policlinico Gemelli - Tel. 06 3054343
- ROMA: Centro Antiveleno Policlinico Umberto 1° - Tel. 06 490663
- TORINO: Centro Antiveleno Istituto Anestesia e Rianimazione - Tel. 011 6637637

**Modalità errata di riportare i dati (vanno in sez. 1.4)
Non tutti i CAV sono accreditati ad accedere all'APP**

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH)



Data di emissione: 28/06/2014

tricloroetilene

N. CAS 79-01-6

Indicazioni di pericolo

- H350 Può provocare il cancro<i>...</i>
- H341 Sospettato di provo<i>...</i>
- H319 Provoca grave irritazi<i>...</i>
- H315 Provoca irritazione cu<i>...</i>
- H336 Può provocare sonnol<i>...</i>
- H412 Nocivo per gli organi<i>...</i>

Consigli di prudenza

Sottosezione da compilare a
Secondo il Reg. 1272/2008
prudenza, se non qualora lo

Informazioni di pericolo supplementari

Numero di autorizzazione ai sensi de<i>...</i>
Verificare nella propria catena di approv<i>...</i>
REACH in quanto la sostanza è inclusa r<i>...</i>

2.3. Altri pericoli
Dato non rilevante.

14.5. Pericoli per l'ambiente

ADR e RID: la sostanza non è pericolosa per l'ambiente.
ADN: la sostanza è pericolosa per l'ambiente solo in cisterne secondo ADN.
Codice IMDG: la sostanza non è un inquinante marino.

Entro questa data la sostanza non potrà essere più immessa su mercato né usata senza autorizzazione all'uso o esenzione dall'obbligo di autorizzazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti UE

Autorizzazioni e/o Restrizioni d'uso:

Autorizzazioni: Sostanza inclusa nell'allegato XIV del Reg. 1907/2006 (Reg. 348/2013) [data di inclusione: 17/4/2013; data di scadenza: 21 aprile 2016].

Restrizioni d'uso: - Sostanza inclusa nell'allegato XVII del Reg. 1907/2006 voce n° 3 - sostanze o miscele liquide che sono ritenute pericolose ai sensi della dir. 1999/45/CE o che corrispondono ai criteri relativi a

Questa SDS non ha alcun valore legale ma è un MODELLO DI SCHEDE DI DATI DI SICUREZZA da utilizzare, modificare e integrare adattandolo alle proprie esigenze e assumendone la piena responsabilità.

Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale Sostanze Chimiche

Valido strumento per verificare le classificazioni riportate sulle SDS ma occorre essere consapevoli dei limiti dell'informazione contenuta nell'Inventario delle Classificazioni e Etichettature



1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA'/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Identificazione della miscela:

Nome commerciale:

ER 202

Codice commerciale:

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza/della miscela e usi sconsigliati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore:

C/

C/

1.4. Numero telefonico di emergenza

C/

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza

Criteri delle Direttive 67/548/CE, 9

Proprietà / Simboli:

Xn Nocivo

Xi Irritante

Fraasi R:

R20/21 Nocivo per inalazioni

R41 Rischio di gravi lesioni

Effetti fisico-chimici dannosi alla s

Nessun altro rischio

2.2. Elementi dell'etichetta

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

N.A.

3.2. Miscela

Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento CLP e relativa classificazione:

80% - 90% 2-Butossietil acetato

N.67/548/CEE: 607-038-00-2 CAS: 112-07-2 EC: 203-933-3

Xn; R20/21

3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312

3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332

10% - 12.5% N-etil-2-pirrolidone

CAS: 2687-91-4 EC: 220-250-6

Xi; R41

3.3/1 Eye Dam. 1 H318

10% - 12.5% dietilene glicole monobutil etere acetato

CAS: 124-17-4

Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

General Information

Index Number	EC Number	CAS Number	International Chemical Identification
616-208-00-5	220-250-6	2687-91-4	N-ethyl-2-pyrrolidone; 1-ethylpyrrolidin-2-one

ATP 5
Reg. 944/2013
si applica a
decorrere dal
1° gennaio 2015

ATP Inserted / Updated: ATP05 

CLP Classification (Table 3.1)

Classification		Labelling			Specific Concentration limits, M-Factors	Notes
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplementary Hazard Statement Code(s)	Pictograms, Signal Word Code(s)		
Repr. 1B	H360D	H360D		GHS08 Dgr		

Signal Words	Pictograms
Danger	 Health hazard



Limiti di concentrazione generici di componenti di una miscela classificati come tossici per la riproduzione o con effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento che determinano la classificazione della miscela

Componente classificato come:	Limiti di concentrazione generici che determinano la classificazione della miscela come:			
	Tossico per la riproduzione (categoria 1)		Tossico per la riproduzione (categoria 2)	Categoria supplementare per effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
	Categoria 1A	Categoria 1B		
Tossico per la riproduzione (categoria 1A)	≥ 0,3 % [Nota 1]			
Tossico per la riproduzione (categoria 1B)		≥ 0,3 % [Nota 1]		
Tossico per la riproduzione (categoria 2)			≥ 3,0 % [Nota 1]	
Categoria supplementare per effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento				≥ 0,3 % [Nota 1]

**Da conc. ≥ 0,3% si classifica
Da conc. ≥ 0,1% SDS su richiesta**

Nota:

I limiti di concentrazione riportati nella tabella 3.7.2 si applicano ai solidi e ai liquidi (unità peso/peso) e ai gas (unità volume/volume).

Nota 1:

Se una sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1 o di categoria 2 o una sostanza classificata ai fini degli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è presente come componente nella miscela in concentrazione pari o superiore allo 0,1 %, per questa miscela deve essere disponibile su richiesta una scheda dati di sicurezza.»;

Le sostanze TOSSICHE PER LA RIPRODUZIONE hanno un limite di concentrazione generico dello 0,3 % p/p

N-ethyl-2-pyrrolidone costituisce il 10 % della miscela quindi

la classificazione della miscela per la Tossicità riproduttiva è **Repr. Cat 2; R61 (limite dello 0,5% per la 99/45)**

e

Rep. 1B, H360D secondo il CLP (limite dello 0,3%)

ANCHE L'ETICHETTATURA È ERRATA

C&L Inventory database

This database contains classification and labelling information on notified and registered substances received from manufacturers and includes the list of harmonised classifications. The database is refreshed regularly with new and updated notifications. However, updated notifications that are specifically flagged because the notifications that are classified in the same way are aggregated for display purposes.

Classifications derived from joint submissions to the REACH registration process are flagged accordingly. For more information on these classifications, please consult the Registered substances database.

Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP Regulation)

General Information

Index Number	EC Number	CAS Number	Inventory Name
608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	acrylonitrile

ATP Inserted / Updated: CLP00

CLP Classification (Table 3.1)

Classification		Labelling		Notes
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Supplemental	Factors
Flam. Liq. 2	H225	H225		
Acute Tox. 3 *	H301	H301		
Acute Tox. 3 *	H311	H311		
Skin Irrit. 2	H315	H315		
Skin Sens. 1	H317	H317		
Eye Dam. 1	H318	H318		
Acute Tox. 3 *	H331	H331		
STOT SE 3	H335	H335		
Carc. 1B	H350	H350		
Aquatic Chronic 2	H411	H411		

La classificazione
ARMONIZZATA quando
disponibile deve essere
applicata tal quale e
integrata dalla
AUTOCLASSIFICAZIONE

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H350 **Può provocare il cancro** <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo>.
H331 Tossico se inalato.
H311 Tossico per contatto con la pelle.
H301 Tossico se ingerito.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272

General Information

Index Number	EC Number	CAS Number	
608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	acrylonitrile

ATP Inserted / Updated: CLP00
 CLP Classification (Table 3.1)

Classification		
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)
Flam. Liq. 2	H225	H225
Acute Tox. 3 *	H301	H301
Acute Tox. 3 *	H311	H311
Skin Irrit. 2	H315	H315
Skin Sens. 1	H317	H317
Eye Dam. 1	H318	H318
Acute Tox. 3 *	H331	H331
STOT SE 3	H335	H335
Carc. 1B	H350	H350
Aquatic Chronic 2	H411	H411

GHS02 GHS09 GHS05 GHS08 Dgr	M=1	Note D
---	-----	--------

Aquatic Chronic 2	H411	H411
Flam. Liq. 2	H225	H225
Acute Tox. 3	H301	H301
Acute Tox. 3	H311	H311
Skin Irrit. 2	H315	H315
Skin Sens. 1	H317	H317
Eye Dam. 1	H318	H318
Acute Tox. 3	H331	H331
STOT SE 3	H335 (Not provided)	H335
Carc. 2	H351	H351
Repr. 2	H361	H361
Aquatic Chronic 2	H411	H411
Flam. Liq. 2	H225	H225
Acute Tox. 3	H301	H301
Acute Tox. 3	H311	H311
Skin Irrit. 2	H315	H315
Skin Sens. 1	H317	H317
Eye Dam. 1	H318	H318
Acute Tox. 3	H331	H331
STOT SE 3	H335 (Not provided)	H335
Carc. 1B	H350	H350
Aquatic Chronic 2	H411	H411

IUPAC Names	101	✓	🔍
State/Form IUPAC Names	101	✓	🔍



Registered substances

Last updated 14 August 2014. Database contains 12636 unique substances and contains information from 48801 Dossiers.

EC / List number	<input type="text"/>	Registration Number	<input type="text"/>
CAS Number	<input type="text" value="107-13-1"/>	Registrant	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	Total tonnage band (min)	<input type="text"/>
Total tonnage band (min)	<input type="text"/>	Total tonnage band (max)	<input type="text"/>
Last update date (min)	<input type="text"/>	Last update date (max)	<input type="text"/>
Country in which registered	<input type="text"/>	Registration type	<input type="text"/>
PBT Assessment outcome	<input type="text"/>	Submission type	<input type="text"/>
Product Category	Sector of Use	Process Category	Environmental Release Category
<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>	<input type="text" value="Select"/>

I have read and I accept [the legal notice](#)

EC / List No.	CAS No.	Name	Registration type	Submission type	Tonnage band	View
203-466-5	107-13-1	acrylonitrile	Full	Joint Submission	1,000,000 - 10,000,000 tonnes per annum	

<http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances>

acrylonitrile

Use of this information is subject to copyright laws and may require the permission of the owner of the information, as described in the Terms and Conditions.

- > Home page
- **General Information**
- > Identification
- > Compositions
- **Classification and Labelling**
- > **GHS**
- > Acrylonitrile (Annex VI classification)
- > Acrylonitrile (self classification)
- > DSD - DPD
- **Manufacture, Use & Exposure**
- **PBT assessment**
- **Physical and chemical properties**
- **Environmental fate and pathways**
- **Ecotoxicological Information**

known> <state route of exposure if it is concluded that the hazard is caused by the exposure cause the hazard>.

Effects via lactation conclusive but not sufficient for classification

Germ cell mutagenicity

Germ cell mutagenicity conclusive but not sufficient for classification

Carcinogenicity

Carcinogenicity Carc. 2 H351: Suspected of causing cancer unless proven that no other routes of exposure cause the hazard.

Specific target organ toxicity - single

Specific target organ toxicity - single STOT Single Exp. 3 H335: May cause respiratory irritation.

Specific target organ toxicity - repeated

Specific target organ toxicity - repeated conclusive but not sufficient for classification

Environmental hazards

Hazardous to the aquatic data lacking

Harmonised classification - Annex VI of Regulation (EC) No 1272

General Information

Index Number	EC Number	CAS Number	
608-003-00-4	203-466-5	107-13-1	acrylonitrile

ATP Inserted / Updated: CLP00
CLP Classification (Table 3.1)

Classification		
Hazard Class and Category Code(s)	Hazard Statement Code(s)	Hazard Statement Code(s)
Flam. Liq. 2	H225	H225
Acute Tox. 3 *	H301	H301
Acute Tox. 3 *	H311	H311
Skin Irrit. 2	H315	H315
Skin Sens. 1	H317	H317
Eye Dam. 1	H318	H318
Acute Tox. 3 *	H331	H331
STOT SE 3	H335	H335
Carc. 1B	H350	H350
Aquatic Chronic 2	H411	H411

- I dati ECHA vanno usati con grande cautela (nonostante l'autorevolezza della fonte) in quanto non vi è garanzia che le informazioni contenute nel fascicolo di registrazione siano corrette o che il fascicolo sia conforme al Reg REACH (informazioni non controllate né verificate da parte di ECHA).
- **Inoltre, il contenuto è soggetto a modifiche senza preavviso**

Contatta
HELPDESK

Navigazione

▶ Home

▶ REACH in breve

▶ Legislazione

▶ Ruoli e Responsabilità

▶ Registrazione

▶ Scenari di esposizione e SDS

▶ SIEF

▶ Autorizzazione

▶ PMI

▶ Reach-IT e Iuclid 5

▶ FAQ

▶ Guide Tecniche

13.20 Quando deve essere fornita ai clienti una scheda dati di sicurezza con allegato lo scenario di esposizione? (NUOVA)

Qualora nella realizzazione della valutazione della sicurezza chimica si sviluppa uno scenario di esposizione (ES), in base a quanto previsto dall'articolo 14, o 37 (4) del regolamento REACH, deve essere allegato alla scheda di dati di sicurezza (SDS) lo scenario di esposizione, a condizione che sia rilevante per il cliente.

Ai sensi dell'articolo 31 (9), un fornitore dovrà aggiornare le sue schede dati di sicurezza senza indugio , non appena divengano disponibili nuove informazioni che possano incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli. Uno scenario di esposizione è considerato come una nuova informazione per la quale è necessario aggiornare la SDS. La SDS con allegato lo scenario di esposizioni derivante da questo aggiornamento deve essere fornita senza indugio a tutti i clienti che cui è stata fornita la particolare sostanza o miscela entro i 12 mesi precedenti. Questa disposizione si applica dall'entrata in vigore del regolamento REACH e indipendentemente dal fatto che le sostanze siano registrate o no.

Se le informazioni in uno scenario di esposizione che diventa disponibile non pregiudica le misure di gestione del rischio e lo scenario non contiene nuove informazioni sui pericoli, l'SDS non deve essere ovviamente aggiornata.